

VERBALE DI ACCORDO

DITTA VILLANI

Castelnuovo R. 24.7.78

IL GIORNO 21.7.78, tra VILLANI e l'Esecutivo di fabbrica, nelle persone dei Sigg. BONI - FERRARI - SERNESI - TONDELLI - BAROZZI, dopo ampia discussione si è giunti al seguente accordo sui problemi posti in esame :

1) INVESTIMENTI - RISTRUTTURAZIONE.

a) L'Azienda è impegnata a portare a termine il piano quinquennale varato e concordato con il Consiglio di Fabbrica nel 1972 con le modifiche fessesì necessarie dal rapido evolversi della situazione economico-produttiva.

L'Azienda è inoltre impegnata attraverso un nuovo piano quinquennale di ristrutturazione, che viene consegnato al Consiglio di Fabbrica in una nota a parte e riservata, da considerarsi comunque parte integrante del presente accordo, a dare un assetto definitivo allo stabilimento.

b) I reparti che verranno ristrutturati in ordine di priorità sono i seguenti :
REPARTO COTTI con il raddoppio della loro capacità produttiva;
REPARTO STAGIONATURA SALAMI con la costruzione di 2/3 stufe e di 5/6 camere di stagionatura;
REPARTO SPEDIZIONE con una sua ulteriore espansione;
REPARTO COPPE E PANCETTE con un potenziamento dello stesso.

Inoltre è prevista la costruzione di una palazzina, con parcheggio antistante, per uso uffici, rappresentanza, mensa, spogliatoi ed infermeria.

c) La spesa prevista per la parte edilizia si aggira sui 600/700 milioni di lire, per i macchinari e l'impiantistica in genere è di circa 500/600 milioni. Dato il notevole impegno finanziario a cui l'azienda non può far fronte con il solo autofinanziamento, l'esecuzione dei lavori è subordinata all'ottenimento di un mutuo precedentemente richiesto, alla concessione della necessaria autorizzazione da parte dell'amministrazione Comunale allo svolgimento dei progetti definitivi che verranno presentati e che rispecchieranno il progetto di massima cui si fa riferimento.

d) Sulla base degli investimenti, dei nuovi impianti produttivi, dei nuovi macchinari la capacità dell'azienda aumenterà :

REPARTO SALAME dal 25 al 40% - REPARTO COTTI DEL 100% - REPARTO MORTADELLE aumento qualitativo- REPARTO COPPE E PANCETTE DEL 100%

./.

2 OCCUPAZIONE

L'Azienda è impegnata per continuare ad effettuare il tur-over del personale. In particolare si impegna ad inserire nel ciclo produttivo aziendale manodopera femminile, ricercando anche attraverso una mobilità interna confacente un arricchimento delle attuali mansioni svolte dal personale femminile, studiando ogni possibilità per costruire fasi di lavorazione che consentano un ulteriore anche se graduale impiego di donne.

- a) con riferimento alla legge 285, l'azienda si dichiara disponibile a stipulare uno o più contratti di formazione lavoro con giovani (uomini o donne) che intendano esplicare in fabbrica le professionalità che l'azienda riterrà passibili di occupazione. Al termine della ristrutturazione si prevede che l'occupazione passerà da 192 a circa 200 persone.

3 DECENTRAMENTO PRODUTTIVO

Non è nei programmi dell'azienda decentrare all'esterno le attuali produzioni, comunque in caso di una eventuale commissione parziale di alcune fasi di lavorazione l'azienda si impegna a che essa non influisca sui livelli occupazionali del settore o reparto della azienda a cui si riferiscono tali fasi. (come ad esempio disosso dei crudi)

Nella prospettiva, comunque a lungo termine, l'azienda prevede la costruzione di uno stabilimento per la lavorazione dei crudi e la costruzione di uno stabilimento per la lavorazione dei cotti.

L'Azienda esaminerà le varie possibilità al fine di mantenere le produzioni tipiche nell'ambito del comune e ne informerà il Consiglio Sindacale di Fabbrica.

4 SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO

L'Azienda è impegnata a studiare assieme al Consiglio di Fabbrica ed al Consorzio Socio Sanitario Comprensoriale le possibilità per migliorare nella fase di ristrutturazione le condizioni igienico sanitarie ed ambientali dello stabilimento, per la salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore.

Nel frattempo consentirà ad esaminare con il Consiglio di Fabbrica le richieste di coloro che addetti a lavori particolarmente disagiati, richiedessero il recupero dello straordinario effettuato in riposi compensativi, sempre nell'ambito della salvaguardia del regolare funzionamento del lavoro di fabbrica.

5 ORARIO DI LAVORO - FESTIVITÀ SOPPRESSE

- a) Su richiesta del Consiglio di Fabbrica, l'azienda a scopo informativo fornirà chiarimenti e informazioni di carattere globale sull'andamento del lavoro.

- b) Nell'attesa di un accordo interconfederale in merito, per quanto riguarda le 5 festività religiose soppresse, si concorda quanto segue :

- una festività è stata dedicata a riposo compensativo il 6 Gennaio 1978
- una festività è caduta in sabato
- una festività viene destinata a riposo compensativo il 14 AGOSTO c.a.
- una festività verrà probabilmente destinata a riposo il 22 Dicembre c.a.
- la 5^a festività, se non interverranno situazioni particolari, verrà regolarmente pagata entro il 31.12.78.

In seguito, in carenza di detto accordo interconfederale, si procederà di 6 mesi in 6 mesi a determinare le varie possibilità d'inquadramento di dette festività.

6) MENSA E SERVIZI

L'Azienda è impegnata alla costruzione di una palazzina in cui utilizzo è previsto per gli uffici, i servizi sanitari, le attività sindacali, gli spogliatoi ed il servizio di mensa.

La nuova mensa potrà fornire un quantitativo, proporzionato alla struttura, di pasti che potranno venir consumati da terzi (piccole aziende, scuole e centri di consumo pasti) all'esterno dell'Azienda, previo accordo di un corrispettivo per il servizio prestato. Consiglio di Fabbrica ed Azienda, a mensa ultimata e funzionante, concorderanno quanto inerente al costo del pasto, che sarà in parte a carico dell'azienda ed in parte a carico del lavoratore.

7) APPALTI

L'Azienda conviene di andare gradualmente al superamento di ogni forma di appalto, pertanto, ultimata i lavori di ristrutturazione generale, per il servizio di manutenzione, riparazione ed officinasi doterà di un organico sufficiente.

Dal 1° Settembre 1978 saranno assunti a tempo indeterminato gli addetti alla manutenzione elettrica e meccanica.

8) INDENNITA' DI TRASPORTO

L'azienda rimborserà a tutti i lavoratori domiciliati a più di Km. 5 dallo stabilimento un valore pari a L. 300 al Km. mensilmente che attualmente corrisponde al 60% del costo dell'abbonamento al mezzo pubblico di trasporto.

9) INDENNITA' COLTELLI

L'Azienda si assume l'onere di acquistare i coltelli necessari al regolare svolgimento del lavoro in fabbrica, consegnando anche un numero di acciarini ai capi reparto che ne curezanno l'impiego.

10) PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione, comprensivo del riassorbimento previsto dal contratto di lavoro per il 1° Agosto 78, viene elevato di L. 4.000 mensili a partire dal 1° Luglio 1978, di L. 4.000 dal 1/7/79, di L. 4.000 dal 1.7.80.

Il presente accordo scadrà il 31.3.1981.

Seguono Firme

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 28/9/78 la FILIA di Modena e le Associazioni Provinciali dell'Artigianato (CNA-FAPIM e CGIA-LAPAM) si sono incontrate per rinnovare l'integrativo provinciale riguardante i settori merceologici regolati dall'unico contratto nazionale per il settore alimentare (CCNL 15/7/77) da valere per il territorio provinciale in sostituzione dei vari integrativi provinciali precedenti.

La FILIA e le organizzazioni dell'artigianato riconoscono il valore positivo che ha avuto e che avrà una regolamentazione autonoma del rapporto di lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane.

Affermano pertanto l'impegno di portare avanti, anche nel settore alimentare, tutte le iniziative possibili, al fine di superare le difficoltà che si frappongono alla stipula di un CCNL per le aziende artigiane dell'alimentazione.

Tale impegno dovrà manifestarsi anche in occasione del rinnovo del CCNL 15/7/77 nelle forme e nei modi ritenuti idonei da ciascuna organizzazione.

Le organizzazioni firmatarie del presente integrativo, in considerazione della esigenza di uniformare i costi di produzione e di tutelare in eguale misura i lavoratori dipendenti, si adopereranno affinché alla scadenza del presente integrativo provinciale sia possibile giungere alla stipula di un contratto integrativo regionale.

Considerato che il CCNL 15/7/77 che regola il trattamento sia economico che normativo dei dipendenti delle aziende industriali rende difficile una sua meccanica applicazione alla realtà tecnico-produttiva delle aziende artigiane, si conviene quanto segue:

1°) PROGRAMMI PRODUTTIVI E INVESTIMENTI

Si conviene che, per rispondere positivamente alla grave crisi che colpisce il nostro paese, le aziende si impegnano ad attuare programmi di investimenti e ristrutturazioni tesi ad aumentare la produttività e l'occupazione, favorendo in questo contesto l'occupazione giovanile e femminile.

Si concorda sulla necessità che le scelte di investimenti e ristrutturazioni siano coerenti con le linee programmatiche di settore regionale.

In questo ambito le organizzazioni stipulanti il presente accordo convengono che nell'ambito del programma nazionale, finalizzato per il settore dell'industria collegata all'attività agricola alimentare e al piano poliennale regionale, l'artigianato sia considerato come una componente importante che opera positivamente nel contesto del settore ed anche per il contributo che esso può apportare per la realizzazione degli obiettivi che tali programmi si propongono.

Il confronto fra le parti di norma avverrà a livello comprensoriale, richiesto preventivamente da una delle parti.

2°) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, UTILIZZO FERIE E FESTIVITÀ

Si concorda sulla esigenza di sviluppare un'organica crescita delle capacità professionali, offrendo a tutti i lavoratori la possibilità di una più elevata qualificazione tramite la rotazione delle mansioni.

Le ferie del lavoratore, maturate al 31/8 di ogni anno e non godute, verranno godute in riposo effettivo entro il 31/3 dell'anno successivo.

Le 5 festività religiose soppresse verranno godute in riposo compensativo concordate aziendalmente e regolarmente retribuite; saranno applicati eventuali accordi nazionali o leggi re-

lative che regolamenteranno la materia in modo diverso.

3°) DIRITTO ALLO STUDIO

La normativa del contratto nazionale verrà applicata nelle aziende che superano i 4 dipendenti.

Rimane inteso che un solo lavoratore per volta può assentarsi dal lavoro per partecipare ai corsi della suddetta normativa.

4°) DIRITTI SINDACALI

Anche nelle aziende inferiori ai 15 dipendenti viene estesa la disposizione, sancita dall'art. 10 della Legge 300 (Statuto dei lavoratori), in ordine al diritto di assemblea nella misura di 8 ore annue retribuite.

Nelle aziende con più di 4 dipendenti, al delegato aziendale designato dalla FILIA verranno concessi permessi sindacali retribuiti. Tali permessi, nell'anno solare, non potranno superare un monte ore di 4 ore per ogni dipendente. Il permesso verrà richiesto almeno 2 giorni prima dalla FILIA.

5°) AFFISSIONI

La Direzione aziendale consente ai sindacati firmatari dell'integrativo provinciale ed ai delegati aziendali di affiggere comunicazioni sindacali.

6°) CONTRIBUTI SINDACALI

L'azienda, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, nell'effettuare il pagamento delle retribuzioni mensili, opererà la ritenuta della quota contrattuale a titolo di contributo sindacale nella misura dell'1% sul salario netto (compresa la 13° e 14° mensilità) a tutti i lavoratori dipendenti che all'entrata in vigore del presente integrativo non devono ad una delle tre organizzazioni sindacali (FILZIAT, FULPIA, UILIA) nessun contributo sindacale. A cura dell'Ufficio personale dell'azienda, la distinta dei nominativi e dei rispettivi importi verrà trasmessa mensilmente alla organizzazione sindacale firmataria mediante accredito su c/c bancario da segnalarsi a cura dell'organizzazione sindacale firmataria oppure secondo altre modalità da concordarsi fra le parti.

Le trattenute di cui sopra non verranno peraltro effettuate ai lavoratori dipendenti che eventualmente ne facessero espressa richiesta. Tale richiesta in duplice copia dovrà essere consegnata alla Direzione aziendale, la quale provvederà a trattenerne una copia ed a fare pervenire l'altra all'Ufficio organizzativo sindacale dell'organizzazione sindacale firmataria.

7°) AMBIENTE DI LAVORO - TUTELA DELLA SALUTE

In applicazione dell'art. 9 della Legge 300 (Statuto), sarà consentito a tecnici del Conserzio di Medicina Preventiva, di accedere agli ambienti di lavoro, al fine di rilevare l'eventuale presenza ed entità di agenti nocivi.

Al fine di consentire al personale dipendente di sottoporsi a visita sanitaria, verrà concesso ai singoli interessati che ne facciano richiesta, un permesso retribuito pari a 4 ore all'anno solare pro-capite.

8°) SERVIZIO SOCIALE - MENSE

In ottemperanza agli accordi interconfederali provinciali e comprensoriali, le aziende contribuiranno al costo delle strutture e della gestione di mense sociali o interaziendali che sorgeranno nei luoghi dove l'azienda ha sede.

Per i lavoratori che intendono beneficiare del servizio mensa, le aziende contribuiranno al costo di un pasto giornaliero nella misura del 50%, salvo accordi già in vigore e più favorevoli al lavoratore.

9°) TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Le associazioni dell'artigianato e la FILIA provinciali opereranno presso le rispettive istanze ai vari livelli, affinché, tramite provvedimenti legislativi, venga esteso il diritto della Cassa Integrazione Guadagni anche ai dipendenti delle aziende artigiane.

In caso di estensione della Cassa Integrazione Guadagni ai dipendenti delle aziende artigiane, la retribuzione normale mensile sarà corrisposta fino al 100% per la durata massima di 90 giorni lavorativi anche non consecutivi per anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

10°) MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

Le parti, per facilitare il conteggio relativo alla applicazione da parte delle aziende della integrazione per i periodi di malattia ed infortunio non sul lavoro, hanno concordato di erogare in coincidenza ad ogni periodo di paga quanto segue:

- per i primi 3 giorni lavorativi: 100% del salario globale di fatto giornaliero;
- dal 4° al 20° giorno: 42% del salario globale di fatto giornaliero;
- dal 21° al 180° giorno: 22% del salario globale di fatto giornaliero;
- per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni, dal 181° giorno e fino al dodicesimo mese: 50% del salario globale di fatto giornaliero.

Con l'applicazione delle percentuali di cui sopra, non sarà effettuata nessuna trattenuta per i periodi di malattia e di infortunio non sul lavoro sulla 13° e 14° mensilità.

Per il trattamento spettante al lavoratore in caso di TBC valgono le disposizioni contrattuali.

Qualora le norme legislative in materia dovessero essere modificate, le parti si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.

Rimane inteso che il lavoratore dovrà comunque raggiungere i trattamenti stabiliti dal CCNL 15/7/77.

11°) INFORTUNIO SUL LAVORO

Le parti per facilitare il conteggio relativo alla applicazione da parte delle aziende della integrazione per i periodi di infortunio, hanno concordato di erogare in coincidenza ad ogni periodo di paga, quanto segue:

- per il giorno dell'infortunio: 100% del salario globale di fatto giornaliero;
- per i successivi 3 giorni lavorativi di carenza: 100% del salario globale di fatto giornaliero;
- dal 4° al 90° giorno: 30% del salario globale di fatto giornaliero;
- oltre il 90° giorno: 13% del salario globale di fatto giornaliero.

Con l'applicazione delle percentuali di cui sopra, non sarà effettuata nessuna trattenuta per i periodi di infortunio sulla 13° e 14° mensilità.

Qualora le norme legislative in materia dovessero essere modificate, le parti si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.

Rimane inteso che il lavoratore dovrà comunque raggiungere i trattamenti stabiliti dal CCNL 15/7/77.

12°) INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Esclusivamente per gli operai dei molini artigiani, fermo restando le misure dei 20/30 e dei 30/30 per ogni anno di anzianità rispettivamente con decorrenza dal 1/5/75 e dal 1/11/76, previste dall'art. 58 del CCNL 15/7/77, per quanto riguarda l'anzianità maturata sino al 30/4/75 sarà corrisposta una indennità ragguagliata alla retribuzione globale di fatto nelle seguenti misure:

- fino a 5 anni di anzianità: 13,87/30 per ogni anno di anzianità;
- da 5 a 10 anni di anzianità: 16,64/30 per ogni anno di anzianità;
- oltre i 10 anni di anzianità: 19,42/30 per ogni anno di anzianità.

13°) TRATTAMENTO ECONOMICO

a) IL premio di produzione per ogni dipendente è quanto segue:

	<u>dal I/II/78</u>	<u>dal I/8/79</u>
-Per il personale del settore conserve animali dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane, e da aziende artigiane:	L. 45.000	L. 50.000
-Per il personale del settore molitorio dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane, e da aziende artigiane:.....	L. 35.000	L. 40.000
-Per il personale di tutti i rimanenti settori compresi nella sfera di applicazione del CCNL in vigore dal I/7/77, compreso il settore budelle e trippa, dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane, e da aziende artigiane: ..	L. 15.000	L. 25.000

I suddetti premi di produzione assorbono sino a concorrenza tutti i trattamenti economici aziendali definiti.

b) Dal I/II/78 le 35.000 di Elemento Aggiuntivo saranno aumentate a L.37.000 mensili.

A partire dal I/II/78 la contingenza sarà parificata a quella dell'industria.

c) A copertura del periodo di ultrattività contrattuale, sarà corrisposto, entro il mese di ottobre '78, un importo "una tantum" di L. 50.000 da erogare ai lavoratori in servizio alla data di rinnovo già in forza al 1° Maggio 1978, o proporzionalmente ai mesi di servizio prestati, ai lavoratori assunti dopo tali date ed in forza alla data di rinnovo.

14°) INDENNITA' VARIE

Dal I/II/78 le indennità mensili, a compenso delle indennità per generi in natura, utensili di lavoro, indennità caro-pane e mancata mensa, indennità lavori disagiati, indumenti di lavoro e quant'altro non propriamente definito, saranno corrisposte come segue:

	<u>Dal I/II/78</u>
-Per il personale del settore conserve animali dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane e da aziende artigiane:	L. 25.000
-Per il personale dei rimanenti settori compresi nella sfera di applicazione del CCNL I5/7/77 compreso il settore budelle e trippa, dipendente da aziende industriali aderenti alle associazioni artigiane e da aziende artigiane:	L. 10.000

Le suddette indennità verranno corrisposte sui seguenti istituti: ore normali, indennità anzianità, preavviso, malattia, infortunio, ferie e festività.

Queste quote, esclusi i molini artigiani e le conserve animali già regolamentati, sono comprensive delle ore residue derivanti dalla mensilizzazione.

15°) DECORRENZA E DURATA

Salvo le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti, il presente accordo provinciale integrativo al CCNL I5/7/77 decorre dal 1° Ottobre 1978 ed ha validità fino al 31/12/1980.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata R.R., tre mesi prima della scadenza dell'accordo stesso.

Rimane inteso che tutto ciò non espressamente concordato o richiamato nel presente integrativo provinciale, fanno fede gli accordi interconfederali, le leggi vigenti, il CCNL 15/7/77 e accordi precedentemente sottoscritti dalle parti contraenti.

IN FEDE

p.LE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ARTIGIANE

LA F.A.P.I.M.

p.LA FILIA PROVINCIALE

LA L.A.P.A.M.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it